



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**ORDINANZA
PROT. N. 6552**

N. 01790 - DEL 22/09/2008

OGGETTO:	OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE - APPLICAZIONE DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la sussistenza di problemi di carattere igienico-ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, strade, aree verdi, giardini, ed altre aree pubbliche in genere;

CONSTATATO il numero sempre crescente di cani d'affezione presenti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

RAVVISATA altresì l'esigenza di mantenere pulita la città e tutelare la salute dei cittadini;

RITENUTO quindi dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive e diffusive veicolate dagli escrementi canini e che permettano una idonea pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici e in particolare delle aree pedonali e verdi;

VISTO l'art. 1 della legge 14.8.1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'articolo 49 del vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 09/08/2006, il cui disposto prevede che *"Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento e/o contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno inoltre provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amm.ne Com.le. La mancata detenzione durante la conduzione di uno strumento idoneo (paletta, sacchetto, guanto, ecc.) alla raccolta della deiezione animale sarà equiparata alla contaminazione di aree pubbliche ed uso pubblico."*

VISTO l'art. 16 della Legge n° 3/2003;

O R D I N A

ai proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli animali su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, giardini, ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere di:

1. munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto similare, nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili, per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra indicati,
2. provvedere all'immediata rimozione degli escrementi animali facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. depositare le feci raccolte e introdotte negli appositi sacchetti impermeabili, e convenientemente chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestini portarifiuti.

I N F O R M A

L'inosservanza delle disposizioni sopra indicate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 154,92.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere agli accompagnatori dei cani la dimostrazione del possesso di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni canine, come disposto dal suddetto punto 1.

Come disposto dal 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza, e' possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pagani geom. Denis**